

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2016, ordinanza n. 7836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO	Pietro	-	Presidente	-
Dott. ARIENZO	Rosa	-	Consigliere	-
Dott. FERNANDES	Giulio	-	rel. Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-
Dott. MANCINO	Rossana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell'avvocato RAPPAZZO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO, D'ALOISIO
CARLA, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, giusta mandato a
margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 7788/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA del
26/09/2013, depositata il 03/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;
udito l'Avvocato MATANO GIUSEPPE, giusta delega allegata al verbale
dell'Avvocato SGROI, difensore del controricorrente, che si riporta
ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in Camera di consiglio del 9 marzo 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da F.M. avverso la cartella di esattoriale con la quale gli era stato chiesto il pagamento di contributi relativi all'attività professionale svolta nel corso dell'anno 2004 avendo ritenuto prescritta la pretesa vantata dall'INPS. A seguito di gravame interposto dall'istituto - in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. - la Corte di Appello di Roma riformava la decisione del primo giudice e rigettava l'opposizione sul rilievo che, in applicazione del disposto dell'art. 2935 c.c., il termine quinquennale di prescrizione non potesse decorrere se non dal 3 ottobre 2015 - momento in cui l'INPS era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'attività da assoggettare a contribuzione a seguito della presentazione del modello Unico da parte del F. - e non dal 31 maggio 2015 - come ritenuto nella impugnata sentenza, ossia dalla data entro la quale andava versato il saldo del contributo dovuto per il 2004. Evidenziava la Corte che era incontestato: che contribuente non avesse adempiuto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e che tale iscrizione fosse stata operata d'ufficio da parte dell'Istituto a seguito dell'accertamento effettuato sulle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2004; che il F. non aveva

compilato, nel modello Unico del 3 ottobre 2005 per l'anno d'imposta 2004, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'I.N.P.S..

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il F. affidato ad un unico motivo.

L'INPS, in proprio e nella qualità, resiste con controricorso.

L'Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. nonché della L. n. 335 del 1990, art. 3, commi 9 e 10.

Si assume che la Corte territoriale erroneamente avrebbe affermato la non applicabilità dell'art. 2935 c.c. non avendo il ricorrente adempiuto all'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e non avendo compilato il quadro relativo alla contribuzione INPS nel Modello Unico relativo all'anno 2005 per i redditi del 2004. Ed infatti, in ossequio al disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, il termine quinquennale decorreva dal giorno in cui doveva essere effettuato il versamento del saldo dei contributi per l'anno precedente - come precisato anche nella circolare I.N.P.S. n. 69 del 1995 - e, quindi, dal 20 giugno 2005; con la conseguenza che la comunicazione di richiesta del versamento dei contributi in questione effettuata solo in data 20 agosto 2010 era intervenuta quando il predetto termine prescrizione era ormai elaso).

Il motivo è infondato.

In primo luogo, va precisato che nella decisione impugnata si legge che "... non può non trovare applicazione il principio generale sancito dall'art. 2935 c.c....." e, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, il giudice del gravame ha applicato tale norma.

Ciò detto vale ricordare, in linea generale, che questa Corte ha avuto modo di chiarire che il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (e plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371).

Orbene, nel caso in esame, il F. aveva ommesso di richiedere all'INPS l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi non solo aveva ommesso il pagamento dei contributi ma non aveva neppure compilato, nel Modello Unico del 3 ottobre 2005 per l'anno d'imposta 2004, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'INPS. In siffatta situazione è evidente che solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta nell'ottobre 2005, l'istituto era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere. Prima di tale momento, come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, in applicazione del disposto dell'art. 2935 c.c., non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del F..

Quanto all'assunto del ricorrente secondo cui il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento - come affermato anche nella circolare I.N.P.S. n. 69 del 25 maggio 2005 - è evidente che l'applicazione di tale principio presuppone l'iscrizione da parte del contribuente alla Gestione Separata.

Da quanto esposto consegue che, come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, la lettera raccomandata inviata dall'I.N.P.S. e relativa alla richiesta del versamento dei contributi in questione pervenuta al ricorrente il 20 settembre 2010 aveva interrotto il termine di prescrizione quinquennale, non ancora scaduto perchè decorrente dal 3 ottobre 2005.

Alla luce di quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell'I.N.P.S..

Non si provvede in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.

rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%. Nulla spese nei confronti di Equitalia Sud s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2016